

8 / - TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO - 25.11.2014 -  
- LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) - INQUADRAMENTO -  
- MANSIONI SUPERIORI - QUADRO - PROVA - SUSSISTENZA -  
- RICONOSCIMENTO - DIFFERENZE RETRIBUTIVE -  
- QUANTIFICAZIONE -



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Bettini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1606/2010** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18, 41124 MODENA, presso il difensore avv. BOVA ANNALISA;

RICORRENTE

contro

, con il patrocinio dell'avv. NAVA ROBERTO, elettivamente domiciliata in CORSO CANALCHIARO N. 65, 41100 MODENA, presso il difensore avv. NAVA ROBERTO;

RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo (pagine nn. 9 e 10) e memoria difensiva di costituzione (pagina n. 11).

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 2/12/10 adiva il Tribunale di Modena chiedendo che s.r.l. fosse condannata al pagamento a suo favore della somma di €. 110.314,93, a titolo di differenze retributive, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, per essere stato erroneamente inquadrato quale impiegato di V livello anziché quale dirigente, in subordine, quale quadro.

Affermava che aveva lavorato alle dipendenze della s.r.l. quale dirigente, appunto, dall'1/12/05 al 17/9/08, ove aveva aperto e gestito in piena autonomia una filiale cinese della società, ove aveva rivestito il ruolo di amministratore delegato, il che giustificava il maggior inquadramento.

Da qui l'odierna controversia.



Si costituiva in giudizio s.r.l. chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto.

Affermava che il ricorrente non aveva mai ricoperto alcuna funzione di amministratore delegato e che l'attività svolta in Cina era stata compiuta senza alcuna autonomia decisionale e, quindi, era corretto l'inquadramento nel V livello.

Aggiungeva che la scarsa conoscenza della lingua cinese aveva impedito la comprensione delle situazioni, il che aveva cagionato notevoli danni alla società, in particolare il ricorrente aveva applicato prezzi inferiori a quelli di listino perché privi di IVA, ignorando la prassi del commercio cinese, differente da quella europea, che indicava i prezzi delle merci già comprensivi dell'imposta. Aveva poi mutato abitazione concludendo un contratto con un canone di locazione più alto di quello precedente, senza essere autorizzato

Svolgeva quindi domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di €. 50.000,00 a titolo risarcitorio.

La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza dell'11/4/12. All'esito della loro assunzione era disposta una CTU sull'ammontare delle retribuzioni e la causa è stata decisa all'udienza, all'esito della discussione orale, con pubblica lettura del dispositivo e motivazione riservata.

Le domande del ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 28284/09).

Quanto poi alla caratterizzazione delle mansioni dirigenziali è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo cui la qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di un settore autonomo di essa e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell'impresa e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, con le corrispondenti responsabilità. In tal modo esso si differenzia dall'impiegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, cosicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi (e multis Cass. civ., sez. lav., n. 27464/06).

Non è dunque il coordinamento in sé di un gruppo di impiegati addetti a un ufficio a integrare una funzione dirigenziale né lo svolgimento di compiti, pur caratterizzati da autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti ad un singolo servizio, ufficio o reparto, sotto il controllo dell'imprenditore e con corrispondente limitazione di responsabilità. Né rileva, in termini assoluti e automatici, l'attribuzione formale della qualifica dirigenziale per dedurre un diritto al corrispondente inquadramento per il periodo pregresso, poiché il datore di lavoro può



riconoscere al lavoratore l'inquadramento in una categoria o in una qualifica superiori, a titolo meramente convenzionale, ovvero per riconoscergli - ferma l'adibizione a mansioni diverse e inferiori - un più favorevole trattamento normativo ed economico. Tale attribuzione, infatti, non contrasta con norme imperative, e segnatamente con l'art. 2103 c.c. secondo cui la qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto. Essendo infatti stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore, poiché la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 20600/13).

Nel caso di specie il teste [redatto] ha riferito che non era dipendente della società quando il ricorrente avviò la filiale cinese e quindi le circostanze dell'avvio dell'attività a Canton gli sono state riferite. Ha precisato che il ricorrente prendeva le decisioni che riguardavano la filiale cinese in autonomia e che in particolare aveva svolto tutta l'attività di reperimento dello stabile, degli arredi interni e dei macchinari per la produzione, aveva tenuto i rapporti con i fornitori decidendo le quantità della produzione e con i clienti supervisionando le vendite e decidendone le strategie, aveva tenuto i rapporti con il personale della filiale, aveva registrato i brevetti dei prodotti, aveva supervisionato e aggiornato le pratiche legali presso il Tribunale cinese, in particolare aveva tenuto i rapporti con uno studio legale che seguiva una causa in materia di brevetto.

La teste [redatto] ha riferito che il ricorrente era il referente per la filiale cinese e che doveva collaborare con i diversi responsabili in Italia per la gestione della società cinese, decideva direttamente l'acquisto dei pezzi ma poi doveva inviare in Italia, presso la sede della società rendiconti mensili sul fatturato e sui movimenti bancari, poi sempre controllati dal legale rappresentante della società. Ha aggiunto ancora che il sig. [redatto] disse ai dipendenti in Italia che dovevano collaborare con lui quali responsabili dei diversi settori della società, come accadeva anche in Italia, tanto che egli aveva con il ricorrente lo stesso rapporto che aveva con gli altri responsabili dei vari settori di [redatto] s.r.l. Quando poi valutava l'esistenza di necessità per la filiale cinese, come l'assunzione di nuovi dipendenti, si consultava con il sig. [redatto] che prendeva la decisione finale.

Le circostanze sono state confermate anche dal teste [redatto] che ha precisato che il [redatto] - in occasione delle assunzioni - si consultava con lo [redatto] che prendeva la decisione e poi il ricorrente svolgeva i colloqui preassuntivi, e ciò avveniva non solo per le assunzioni del personale ma anche per tutte le altre decisioni.

Il teste [redatto] ha confermato che il ricorrente avviò la filiale cinese di Canton e che prendeva le decisioni che riguardavano la filiale cinese in autonomia e che in particolare aveva svolto tutta l'attività di reperimento dello stabile, degli arredi interni e dei macchinari per la produzione, aveva tenuto i rapporti con i fornitori decidendo le quantità della produzione e con i clienti supervisionando le vendite e decidendone le strategie, aveva tenuto i rapporti con il personale della filiale, aveva registrato i brevetti dei prodotti, aveva supervisionato e aggiornato le pratiche legali presso il Tribunale cinese, in particolare aveva tenuto i rapporti con uno studio legale che seguiva una causa in materia di brevetto. Ha precisato che era stato compagno di studi del ricorrente e che era anch'egli in Cina in quel periodo per uno stage e lo aveva accompagnato presso vari uffici pubblici per il disbrigo delle pratiche.

Il teste [redatto] ha riferito che in caso di decisioni da prendere o di problemi da risolvere si sentiva spesso con lo [redatto], a volte anche con i referenti di settore di [redatto] s.r.l.



Se così è, dall'esame complessivo delle testimonianze non è emersa quell'autonomia decisionale che connota il dirigente quale alter ego dell'imprenditore e che ne caratterizza la qualifica contrattuale. Pur nell'autonomia operativa di chi aveva la responsabilità della filiale di Canton, il ricorrente consultava il datore di lavoro per ogni decisione, o comunque per la maggior parte di esse, e le decisioni erano prese dallo . Non a caso il ricorrente si consultava spesso anche con i diversi responsabili dei settori di s.r.l., a conferma dello stretto rapporto esistente fra le due società e del necessario coordinamento delle attività. A conferma di ciò la rendicontazione dell'attività era mensile, sia in relazione alle fatture che ai movimenti bancari, segno del fatto che l'autonomia non era tale da consentirgli di prendere tutte le decisioni che riteneva senza riferire al legale rappresentante di s.r.l.

Certamente essere in Cina e con la responsabilità della gestione della filiale di Canton attribuiva al ricorrente una certa autonomia, ma per come descritta dai testimoni si trattava pur sempre di autonomia operativa, gestionale, non involgente le decisioni fondamentali della vita dell'impresa. Insomma la sua posizione non era tale da essere preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di un settore autonomo di essa e in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentivano di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell'impresa e alla scelta dei mezzi produttivi di essa. Le direttive dello erano ben più che meramente programmatiche, avendo a oggetto l'attività concreta della filiale cinese, sempre controllata e sempre oggetto di consultazione da parte del ricorrente. Significativa la decisione sul personale da assumere, ove la decisione era pur sempre dello , anche se poi i colloqui preassuntivi e, quindi, la selezione era compiuta dal ricorrente.

Sotto questo profilo è rimasta isolata la testimonianza di che ha riferito che il ricorrente decideva in completa autonomia, visto che gli altri testimoni hanno precisato nei termini riferiti in che cosa consisteva. Peraltro il testimone non era collega del ricorrente e, quindi, pur assistendo al compimento dell'attività da parte di costui – che in sé non è nemmeno contestata dalla società – ben poteva non essere al corrente dei concreti rapporti fra il ricorrente stesso e lo e, quindi, dell'estensione del suo potere decisionale e del grado di autonomia nel compimento delle attività. La stessa procura prodotta dal ricorrente si riferisce a un affare specifico, la registrazione di un marchio, assolutamente compatibile con una qualifica non dirigenziale. Né può mutare tale conclusione la dizione di "general manager" indicata sul contratto e riferita al ricorrente, che risulta in contrasto con le mansioni effettivamente svolte e l'inquadramento nel V livello impiegatizio.

Ciò peraltro consente di ritenere che il suo corretto inquadramento fosse quello del VII livello – quadro che, secondo il contratto collettivo nazionale (documento n. 1 di parte ricorrente), comprende "i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con grado di elevata capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzative di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa; a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro"..." L'attività svolta e la sola parziale autonomia derivatagli dalla gestione della filiale cinese di Canton non sono compatibili con la qualifica di V livello nella quale era inquadrato che comprende: "i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure



valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.

Deve quindi essere accertata la qualifica di quadro C.C.N.L. industria metalmeccanica in capo a \_\_\_\_\_ fino alla cessazione del rapporto di lavoro e a lui sono dovute le relative differenze retributive, come calcolate dal CTU.

D'altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute dal CTU in relazione all'ammontare della retribuzione appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate, oltre che non infirmate da specifiche contestazioni contrarie delle parti, e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.

E così deve il credito di \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ s.r.l. ammonta alla complessiva somma di €. 13.164,65.

Deve inoltre essere accolta solo in parte, nei limiti di seguito precisati, la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dalla società.

Lamenta anzitutto quest'ultima che a causa della sua scarsa conoscenza della lingua cinese il ricorrente non avrebbe compreso il contenuto del catalogo dei prodotti e li avrebbe quindi messi in vendita al prezzo indicato, come se fosse comprensivo di IVA, quando invece non lo era. A dire della società il ricorrente non avrebbe maggiorato il prezzo dell'IVA, non comprendendo che il prezzo in Italia era stabilito senza IVA e che quindi l'imposta doveva essere aggiunta al prezzo del catalogo poiché per prassi commerciale in Cina il prezzo del catalogo si intendeva invece comprensivo di IVA. Avrebbe così cagionato un danno alla società poiché le vendite sarebbero avvenute a un prezzo inferiore a quello stabilito, appunto perché calcolato sull'importo al netto dell'imposta.

Di tali circostanze la società non ha però dato prova.

I testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno sì riferito del fatto che i prezzi del catalogo erano indicati senza IVA, ma i prodotti erano venduti a quei prezzi, come se l'IVA fosse stata calcolata, ma nessuno dei due ha saputo spiegare come fosse sorto il problema, e dunque se tale fatto fosse imputabile al ricorrente o ad altri, se sia cioè dipeso da errate indicazioni date ai venditori cinesi o a un'errata indicazione nei cataloghi, il che non consente di ritenere tale fatto un inadempimento imputabile al ricorrente, come tale generatore di danno.

Lamenta ancora la società che costui, senza autorizzazione, dava premi in denaro agli operai più produttivi, senza alcuna autorizzazione.

La circostanza, riferita dal solo testimone \_\_\_\_\_ è risultata però generica poiché il teste non ha riferito in che misura ciò fosse compiuto, per quanti dipendenti, con che frequenza, per quali importi, cosicché non v'è prova del danno subito dalla società che - peraltro - nemmeno deduce l'ammontare di tale voce di danno.

Lamenta infine la società che il ricorrente avrebbe mutato l'abitazione e concluso un nuovo e più oneroso contratto di locazione, senza l'autorizzazione della società.

La circostanza non è mai stata contestata dal ricorrente ed è stata confermata dal teste \_\_\_\_\_. La quota del maggior canone - mai autorizzato - ammonta a €. 2.520,00 e tale è il credito della società nei confronti del ricorrente.

Operata la compensazione fra i due debiti \_\_\_\_\_ s.r.l. deve essere condannata al pagamento della differenza a favore di \_\_\_\_\_, somma pari a €. 10.644,65.

Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali ed la rivalutazione monetaria ex art. 429/3 c.p.c. dalle singole scadenze - mese per mese in relazione alla maturazione dei singoli crediti - all'effettivo soddisfo.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; sono definitivamente poste a carico della società resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.

La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1606/10 promossa da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

1. accerta la qualifica di quadro C.C.N.L. industria metalmeccanica in capo a \_\_\_\_\_ fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
  2. accerta il credito di \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ s.r.l. in €. 13.164,65, a titolo di differenze retributive, accerta il credito di \_\_\_\_\_ s.r.l. nei confronti di \_\_\_\_\_ o in €. 2.520,00, a titolo di risarcimento del danno e, operata la compensazione fra i due, condanna \_\_\_\_\_ s.r.l. al pagamento a favore di \_\_\_\_\_ della somma di €. 10.644,65, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
  3. condanna \_\_\_\_\_ s.r.l. al pagamento a favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali che liquida in complessivi €. 3.300,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di \_\_\_\_\_ s.r.l. le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
  4. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
- Modena, 25/11/14

Il giudice del lavoro  
dott. Luigi Bettini

